



**Michele PARTIPILO**  
*Dottore Commercialista  
Revisore Contabile*

**CIRCOLARE 3/2021**

## **Limiti all'utilizzo in compensazione del credito IVA al 31/12/2020 risultante dalla dichiarazione IVA 2021**

Come ben noto a decorrere dal 1° gennaio 2010 sono state introdotte notevoli limitazioni alla possibilità di utilizzare in compensazione il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale. Tali limitazioni sono state ulteriormente rafforzate. In particolare:

- **Credito iva fino all'importo annuale di € 5.000,00** il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio (2021) nel presupposto, ovviamente, che quando verrà presentata la dichiarazione IVA del 2020 detto credito risulterà sussistente;
- se s'intende utilizzare in compensazione un **importo superiore a € 5.000,00** è necessario:
  - ◆ trasmettere preventivamente la dichiarazione IVA;
  - ◆ ottenere da un professionista abilitato il "visto di conformità".

E' bene sottolineare che non vi è alcun limite nell'utilizzare il credito Iva in verticale (ossia IVA su IVA) ma che la limitazione sopra descritta è riferita solo all'ipotesi che si intenda utilizzare il credito IVA in compensazione mediante Mod. F24, per il pagamento di altre imposte o contributi (compensazione orizzontale). In questa ipotesi il tetto massimo della compensazione è di 700.000,00 euro, elevato a un milione per i sub-appaltatori edili (articolo 35, comma 6-ter, del DI 223/2006).

**Si fa presente che per la compensazione in F24 dei crediti IVA non possono più essere utilizzati i servizi di home banking messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane, né possono essere utilizzati i servizi di remote banking (CBI) offerti dagli istituti di credito.**

Ed infatti, il Modello F24 contenente una compensazione di un credito IVA può essere trasmesso:

- direttamente dal contribuente mediante i **canali Entratel o Fisconline**;

- tramite **gli intermediari abilitati al servizio Entratel**. In questo caso, l'addebito delle somme dovute è effettuato sul conto corrente bancario o postale del contribuente.

E' importante sottolineare che in mancanza dei presupposti illustrati nella presente informativa, il sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate provvede a scartare il Modello F24, dandone apposita comunicazione nella ricevuta telematica.

Vi rammentiamo che è vietato l'utilizzo in compensazione dei crediti "erariali" fino a concorrenza dell'importo dei debiti:

- **Iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori;**
- **di ammontare superiore a Euro 1.500,00;**
- **per i quali è scaduto il termine di pagamento.**

L'operatività della disposizione in esame, come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 15/02/2011, n. 4/E:

- è circoscritta ai debiti relativi alle sole imposte erariali e relativi accessori. Secondo l'Agenzia trattasi dei debiti relativi alle imposte dirette (ad esempio Irpef, Ires), all'Iva e alle altre imposte indirette.
- tra le imposte erariali rientrano, come precisato nella Relazione di accompagnamento al citato DM 10/02/2011 anche l'Irap e le addizionali all'Irpef. Si ritiene che, specularmente, in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo scaduti sia bloccato l'utilizzo in compensazione anche di credito Irap/addizionale disponibile;
- non riguarda le altre imposte quali, ad esempio, i tributi locali (ICI, Tarsu, Tosap), i contributi previdenziali ed assistenziali (contributi Inps, premi Inail), ecc.

Per trovare applicazione il divieto alla compensazione, deve essere scaduto il termine di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ossia deve essere decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Pertanto, come precisato anche dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 4/E, "la compensazione è... ancora possibile solo entro 60 giorni dalla notifica della cartella, ovvero qualora il pagamento dei ruoli sia eseguito tempestivamente".

Ai fini dell'estinzione dei debiti erariali iscritti a ruolo è consentito l'utilizzo in compensazione di crediti riferiti ad imposte erariali; al contribuente non è più consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l'intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento. Di conseguenza, anche in presenza di un credito di consistente ammontare, lo stesso non può essere utilizzato in compensazione nel mod.

F24 fino all'intervenuto pagamento delle somme iscritte a ruolo, se di importo superiore a Euro 1.500,00.

Soltanto dopo l'estinzione integrale dei debiti erariali iscritti a ruolo scaduti il contribuente è "libero" di utilizzare in compensazione i crediti erariali disponibili con le limitazioni descritte.

**La violazione del divieto di compensazione è sanzionata nella misura del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ad accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.**

Al fine di liberare i crediti disponibili per l'utilizzo degli stessi in compensazione, il pagamento delle imposte erariali iscritte a ruolo, secondo quanto previsto dal citato Decreto 10/02/2011, può essere effettuato anche utilizzando in compensazione, nel mod. F24 Accise, i crediti relativi ad imposte erariali.

L'estinzione dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione è ammessa a prescindere:

- Dall'importo del debito (superiore o meno a Euro 1.500,00);
- Dall'avvenuta scadenza del debito.

Secondo quanto disposto dall'art. 1 del citato Decreto 10/02/2011, la compensazione è ammessa anche con riguardo agli oneri accessori relativi alle imposte iscritte a ruolo (sanzioni, interessi), compresi agli aggi e le spese a favore dell'Agente della riscossione (ad esempio, spese relative alla notifica della cartella).

Ai fini della compensazione delle somme iscritte a ruolo il contribuente deve utilizzare il mod. F24 Accise, riportando nella sezione "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione":

- Il **codice ente R**;
- La **sigla della provincia** nell'ambito di competenza dell'Agenzia della riscossione presso il quale è in carico il debito;
- Il **codice tributo "RUOL"**, istituito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 21/02/2011, n. 18/E;

I campi "codice identificativo", "mese" e "anno di riferimento" non devono essere compilati.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

*\*L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*